



COMUNICATO UFFICIALE N. 253
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 199/A della F.I.G.C., inerente la pubblicazione delle nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare le Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/A del 6 luglio 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito *Divisione*) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.
4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.
2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affiliarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.
3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/calciatrici che partecipano all'attività di calcio paralimpico e sperimentale è limitato: per gli atleti qualificati "giovani attività sperimentale", alla durata della singola stagione sportiva; per gli atleti qualificati "dilettanti attività sperimentale", alla durata massima di tre stagioni sportive, compresa la stagione sportiva del primo tesseramento. Trascorsi detti termini i calciatori/calciatrici sono considerati liberi di diritto.
4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/calciatrici disabili di dette società.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello, quale organo di garanzia elettorale.
9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

NORME TRANSITORIE

1. Sino all'elezione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di otto componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, uno designato dal Comitato Italiano Paralimpico in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Paralimpico, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.
4. Le qualifiche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale.
5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.
7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno cinque componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.
10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORME TRANSITORIE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Presidente Federale.

2. Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà designato dal CIP entro due mesi dalla sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa. Sino a quel momento il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio, che viene convocata dal componente più anziano del Consiglio medesimo.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice Presidente.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 5bis – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di suo impedimento, o comunque nei casi in cui non possa esercitare le sue funzioni. Egli, inoltre, supporta il Presidente del Consiglio Direttivo per ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Vice Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un

quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Vice Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Vice Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Vice Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca del Vice Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Vice Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge il Consigliere di propria competenza, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità.

In prima votazione, ciascuna società potrà esprimere una preferenza tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di parità di due o più candidati, si procede al ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea aventi diritto di voto. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l'elezione a Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio.

Le candidature all'elezione di Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, sono depositate, sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C., entro 5 giorni dalla data prevista per l'Assemblea.

2bis. Il Comitato Italiano Paralimpico designa un componente del Consiglio Direttivo, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Paralimpico, nel rispetto delle disposizioni concordate con la FIGC.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, informa il Consiglio Federale entro venti giorni

dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali. Possono essere rappresentate in Assemblea le società le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.